



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle risorse umane e affari generali

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 74, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008.

PIANO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE DEDITO AD ATTIVITÀ LOGISTICO-STRUMENTALI E DI SUPPORTO CON RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE DELL'EX MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'EX MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

In esito agli adempimenti previsti dall'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare, a quanto disposto dal comma 1, lett. b), del medesimo art. 74, si espongono in appresso le iniziative intraprese al fine di ottemperare ai predetti adempimenti.

Metodologia utilizzata in ordine alla ricognizione del personale adibito alle funzioni logistico-strumentali e di supporto

La scrivente Amministrazione, già in occasione degli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 404 e segg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha provveduto ad effettuare una specifica ricognizione del personale adibito alle attività di supporto nell'ambito delle diverse strutture organizzative site in ambito territoriale e centrale.

In particolare, per quanto riguarda gli uffici dislocati sul territorio (n. 91 Direzioni provinciali del lavoro e n. 18 Direzioni regionali del lavoro), la ricognizione è stata effettuata in termini analitici, individuando per ogni dipendente l'articolazione interna di assegnazione, con estrapolazione delle attività logistico-strumentali e di supporto, così come specificate dalla normativa (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) ed indicazione della percentuale di utilizzo nelle predette mansioni, da quantificarsi tenendo conto della prestazione lavorativa effettivamente svolta, in caso di un impiego plurimo, distribuito tra attività strumentali ed attività tipicamente istituzionali. Tale ricognizione è stata aggiornata nel tempo, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle strutture territoriali in riferimento alle diverse variazioni intervenute.

Per l'Amministrazione Centrale, il criterio utilizzato è stato più specificamente rivolto alla caratterizzazione delle competenze delle diverse strutture direttoriali, il che ha consentito di individuare, in buona sostanza, la Direzione Generale delle risorse umane e degli affari generali e, in parte, per le competenze connesse ai sistemi informativi destinati

alle funzioni di supporto, nonché per i servizi di comunicazione, la Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione.

E' altresì da precisare che, sempre relativamente all'Amministrazione Centrale, la ricognizione sviluppata in occasione degli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 404 e segg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha riguardato esclusivamente le strutture direttoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo gli assetti organizzativi definiti dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 luglio 2006, n. 233, che ha distribuito le competenze istituzionali del previgente Ministero del lavoro e delle politiche sociali distintamente nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel Ministero della solidarietà sociale.

Complessivamente, nella richiamata ricognizione del 2007, la quantificazione della percentuale del personale adibito al supporto è risultata essere del 15,55%, così come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di D.P.R. a suo tempo presentato.

La riattualizzazione della citata ricognizione, effettuata in attuazione degli adempimenti di cui all'art. 74, comma 1, lett. b), del d.l. n. 112/2008, come convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, è stata effettuata secondo le seguenti modalità:

- per gli Uffici del territorio, come già precisato, mediante l'aggiornamento puntuale dei dati riguardanti le variazioni intervenute: movimentazioni di personale all'interno degli uffici, immissioni in servizio (nello specifico, assunzioni di personale ispettivo, sulla base delle autorizzazioni normative concesse), trasferimenti di sede, cessazioni dal servizio. Si è ritenuto altresì di inserire nel contingente del personale in servizio anche quello dell'Arma dei Carabinieri di cui al Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Detta struttura opera in ambito centrale e sul territorio, per il tramite dei Nuclei Ispettorato Lavoro, cosiddetti N.I.L.. Tali Nuclei svolgono la propria attività presso ogni Direzione provinciale del lavoro, esercitando i poteri ispettivi e di vigilanza in materia di tutela del lavoro, e sono posti alle dipendenze funzionali del Direttore delle D.P.L. per l'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro. In carico al Ministero, inoltre, gravano gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio erogato al predetto personale, nonché quelli per il funzionamento del comando e delle sue articolazioni sul territorio (D.M. 31 luglio 1997). E' quindi evidente che, pur in presenza di una appartenenza giuridica ad una diversa Amministrazione, il citato personale dell'Arma, a tutti gli altri effetti, è strettamente incardinato nella struttura ministeriale e, conseguentemente, è stato computato nel contingente delle risorse umane che svolge attività istituzionale. Tale impostazione è peraltro conforme all'orientamento già assunto dal Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. per il Comando Carabinieri della tutela dell'ambiente (funzionalmente collegato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e per il Nucleo antisofisticazioni (N.A.S.), operante presso questa Amministrazione – ex Ministero salute.
- per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, l'aggiornamento dei dati è avvenuto previo utilizzo del medesimo criterio adottato per la ricognizione del 2007, ampliando il riferimento anche alle strutture direttoriali già facenti parte del Ministero della solidarietà sociale e di seguito riconfluite, in virtù delle disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Gli esiti della ricognizione, effettuata alla data del 1° ottobre 2008 sulla base delle modalità testé descritte evidenziano come a fronte di un totale di personale in servizio pari a 8.419 unità (ivi comprese n. 466 unità dei N.I.L.), si registri una consistenza di personale dedicato alle attività logistico-strumentali e di supporto ammontante a 1.265, che in termini percentuali è pari al **15,03%**, con una riduzione quindi rispetto a quella del 15,55% di cui alla ricognizione del 2007 e sostanzialmente in linea con il limite del 15%, previsto dall'art. 1, comma 404, lett. f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Utilizzazione dei dati desumibili dalla relazione al Conto annuale inviati al MEF – Ragioneria generale dello Stato per l'anno 2007

L'utilizzazione dei dati desumibili dal Conto annuale, sulla base degli invii effettuati dalle diverse strutture organizzative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2007 (ultimo dato disponibile) – in conformità con le direttive impartite del M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – mette in risalto, in merito all'individuazione del personale dedicato alle attività di supporto, risultati che si discostano in termini significativi rispetto a quelli già indicati al punto precedente.

E' in primo luogo da evidenziare la "non confrontabilità" delle due rilevazioni, che pur allineate nell'individuazione delle linee di attività che definiscono il supporto, si differenziano sostanzialmente per i seguenti ordini di motivi:

- diverso riferimento temporale: la prima fotografa la situazione al 1° ottobre 2008, la seconda è relativa al monte ore lavorato nell'anno 2007.
- diversa metodologia di rilevazione: la prima fondata su una ricognizione puntuale delle unità dedicate alle attività di supporto, la seconda sulla ripartizione del tempo lavorato nelle predette attività.

E' altresì da rilevare come non sia sempre stata opportunamente mirata l'imputazione dei dati alle specifiche attività, da parte delle diverse strutture organizzative in ambito centrale e territoriale. A tale riguardo, al solo fine di fornire un maggiore chiarimento attraverso un'esemplificazione concreta, può farsi riferimento all'attività ispettiva che rappresenta, per gli uffici che operano sul territorio, l'attività quantitativamente preponderante. Il procedimento attraverso cui si svolge la specifica attività muove dalla programmazione degli interventi e si conclude con la notifica degli esiti ispettivi cui, sempre più frequentemente, si connette il contenzioso giurisdizionale. Nelle fasi intermedie del procedimento intervengono attività di carattere amministrativo affidate, pure a fronte delle carenze d'organico, a personale amministrativo. Ricondurre le predette attività (gestione dell'archivio cartaceo e informatizzato dei procedimenti ispettivi, raccolta e verifica documentale, predisposizione delle notifiche, elaborazione delle memorie difensive in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ecc.) nell'ambito delle funzioni di supporto porterebbe ad una interpretazione distorta del ruolo svolto dal personale addetto. Analogamente la funzione di pianificazione e programmazione dell'attività ispettiva – strettamente correlata, da un lato, all'analisi dei settori produttivi e alla realtà territoriale di specifico riferimento, e dall'altro, alle esigenze di razionalizzazione degli interventi in funzione dell'oculata gestione delle limitate risorse finanziarie rese disponibili per lo svolgimento dell'azione di vigilanza – è necessariamente e sicuramente collocabile tra i compiti d'istituto.

Ciò premesso, assumendo a riferimento i dati di sintesi desumibili dal Conto annuale 2007, viene qui di seguito evidenziata la situazione, distintamente per i due Ministeri:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Stock supporto = 1.481,12
Totale personale = 8.409
Percentuale personale dedicato al supporto: **17,61%**

- Ministero della solidarietà sociale
Stock supporto = 83,36
Totale personale = 165
Percentuale personale dedicato al supporto: **50,52%**

- Complessivamente, per i due ex Ministeri:
Stock supporto (1.481,12+83,36) = 1.564, 48
Totale personale = (8.409+165) = 8.574
Percentuale personale dedicato al supporto: **18,24%**

Ne consegue, in termini di unità, con riferimento ai dati del Conto annuale 2007, la necessità di procedere ad interventi di riallocazione di personale complessivamente pari a **406 unità**, così individuate:

- **n. 278 unità**, ai fini del raggiungimento della soglia del 15%, come prevista dall'art. 1, commi 404 e segg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
- ulteriori **n. 128 unità**, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 74, comma 1, lett. b), del d.l. n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008.

Piani di riallocazione del personale adibito alle funzioni logistico-strumentali e di supporto conseguenti agli esiti dei dati del Conto annuale 2007

Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui alle citate normative – fatte salve le ulteriori verifiche necessarie ad assicurare una compatibilità tra le risultanze della ricognizione condotta dall'Amministrazione e quelle derivate dal Conto annuale, pur nella differente impostazione metodologica di cui si è detto sopra – si rivolgono sia all'ambito territoriale che a quello centrale.

E' comunque da evidenziare che le iniziative di riallocazione, in considerazione del sottodimensionamento dei contingenti di personale in servizio, non prevedono il ricorso a procedure di mobilità esterna, né, in termini generali, a procedure di mobilità tra sedi dell'Amministrazione dislocate in diversi ambiti geografici. Tale ultima ipotesi potrebbe

riguardare esclusivamente qualche "situazione-limite", in relazione alla specificità dei profili professionali rivestiti dal personale da ricollocare, mentre risulta sicuramente perseguibile l'assegnazione ad altri compiti di carattere istituzionale nell'ambito della medesima struttura organizzativa di appartenenza, previa iniziative di formazione/riconversione dei lavoratori interessati.

a) Tipologia degli interventi previsti ed esiti in termini di ricollocazione

In ordine alla tipologia degli interventi cui si intende dar corso, possono individuarsi due diversi indirizzi attuativi:

Iniziative di razionalizzazione e ottimizzazione, quali:

- quelle mirate a strutture locali che evidenziano un indice percentuale di personale destinato al supporto superiore a quello medio territoriale. In particolare saranno interessati ad operare una ricollocazione interna, previo rafforzamento delle sub-articolazioni dedite all'assolvimento delle funzioni istituzionali, numerosi uffici siti nelle regioni Valle d'Aosta, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sardegna ed alcune altre realtà periferiche ove sono state registrate situazioni di eccessivo esubero in ordine all'adibizione ad attività strumentali.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 60 unità di personale.

- l'utilizzo mirato degli istituti disciplinati dall'art. 72, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, quali esonero volontario, trattenimento in servizio oltre il 65° anno, anzianità contributiva di 40 anni.

In esito a tale iniziativa è stimabile un recupero di circa 30 unità di personale.

Iniziative di carattere strutturale, quali quelle che muovono da provvedimenti di riassetto organizzativo, sia a livello territoriale che centrale, che potranno consentire una differente ripartizione delle funzioni, costituendo, per tale via, una delle principali modalità di riassegnazione del personale verso le funzioni istituzionali proprie del Ministero. In particolare, relativamente al territorio:

- Attualmente l'organizzazione della rete degli uffici periferici dell'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale vede la presenza in ogni capoluogo di regione della Direzione regionale del lavoro (complessivamente n. 18 D.R.L) e, a livello provinciale, quella della Direzione provinciale del lavoro (complessivamente n. 91 D.P.L.). Lo schema di D.P.R. in attuazione dell'accorpamento operato dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativamente alla rete territoriale dell'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevede una sostanziale rivisitazione del modello organizzativo, con l'istituzione di n. 10 Direzioni interregionali del lavoro (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia) e quattro Direzioni regionali del lavoro (Friuli V.G., Emilia Romagna, Calabria e Sardegna). Vengono pertanto soppresse quattro attuali Direzioni regionali del lavoro (Valle d'Aosta, Umbria, Molise e Basilicata).

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 20 unità di personale.

- Presso le Direzioni interregionali e regionali del lavoro, con riferimento al capoluogo di provincia ove hanno sede le predette Direzioni, vengono accorpate le preesistenti Direzioni provinciali del lavoro, con la conseguente soppressione di quattordici attuali Direzioni provinciali del lavoro (Torino, Genova, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Pescara, Napoli, Reggio Calabria, Bari e Cagliari).

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 60 unità di personale.

- Il nuovo disegno organizzativo della rete territoriale prevede un significativo trasferimento delle attribuzioni relative alla gestione delle risorse umane e finanziarie dal livello provinciale a quello regionale, realizzando, da un lato, una specializzazione delle funzioni, e quindi incidendo in termini di qualità, e, dall'altro, producendo economie di scala, in termini di sostanziale recupero di unità da riassegnare a compiti finali.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 170 unità di personale.

- Per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, gli interventi operativi saranno orientati all'attuazione di iniziative di riduzione che riguarderanno, sostanzialmente la Direzione delle risorse umane e affari generali e quella della innovazione tecnologica e della comunicazione e che si muoveranno anch'essi sulla base degli assetti organizzativi come previsti dallo schema di D.P.R. in attuazione dell'accorpamento operato dal d.l. n. 85/2008, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della salute e a quello della solidarietà sociale

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 60 unità di personale.

Parallelamente, verranno impartite apposite istruzioni in merito alla modalità di imputazione delle "aree di intervento" e delle "attività" in riferimento agli adempimenti connessi al Conto annuale per l'anno 2009. Ciò potrà consentire di rendere quanto più possibile congruenti ed affidabili i dati relativi all'esatto dimensionamento delle percentuali di adibizione ai compiti di supporto, permettendo interventi più mirati e corretti per la concreta definizione dei piani di riallocazione.

b) Modalità e tempistica degli interventi previsti

Sulla base di tali premesse, per gli Uffici del territorio, vengono definite le seguenti modalità operative e relative tempistiche:

1. predisposizione di istruzioni agli uffici, con la specifica indicazione per singola sede della quantificazione dei contingenti massimi di unità di personale da destinare al supporto nei limiti del 15% e dell'ulteriore riduzione del 10%, al fine di consentire l'individuazione delle unità che dovranno essere ricollocate per il raggiungimento dei citati limiti. Al riguardo, alla luce di quanto premesso in ordine alla riorganizzazione della rete territoriale nel suo complesso, saranno precisati i criteri in base ai quali orientare la scelta (tipologia del profilo professionale rivestito; posizione dei dipendenti in relazione agli istituti disciplinati dall'art. 72, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, quali esonero volontario, trattenimento in servizio oltre il 65° anno, anzianità contributiva di 40 anni; grado di professionalità raggiunto nello svolgimento delle attività di supporto; valutazione sulle possibilità di riconversione ad altri compiti istituzionali, ecc.). Tale fase sarà realizzata **entro il mese di aprile/maggio 2009.**
2. sulla base delle disposizioni impartite al punto 1, gli uffici individueranno le unità da riallocare, dando opportune indicazioni, per singola posizione, in ordine alle tempistiche previste per la riallocazione, precisando altresì se sussiste la necessità di prevedere specifiche iniziative di formazione/riconversione per lo svolgimento dei nuovi compiti da assegnare. Tale fase sarà realizzata **entro il mese di giugno/luglio 2009.**

3. Dalla compiuta analisi delle proposte degli uffici di cui al punto 2, l'Amministrazione centrale predisporrà – coerentemente alla riorganizzazione che interesserà la rete territoriale – piani concreti di riallocazione, con le opportune quantificazioni e con tempistiche differenziate, in relazione alla esigenza di dover o meno realizzare le richiamate iniziative di formazione/riconversione. Nel primo caso, le operazioni di riallocazione saranno **definite entro sei mesi dall'approvazione del D.P.R. di riorganizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**. Nel secondo caso, si procederà alla predisposizione dei programmi formativi e relativa calendarizzazione **entro tre mesi dall'approvazione del richiamato D.P.R.**, preventivando l'effettiva riallocazione del personale interessato **entro il mese di maggio 2010**.

Per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, gli interventi operativi saranno orientati all'attuazione di iniziative di riduzione che riguarderanno, sostanzialmente la Direzione delle risorse umane e affari generali e quella della innovazione tecnologica e della comunicazione e che prenderanno il via tenendo in considerazione gli assetti organizzativi come previsti dallo schema di D.P.R. in attuazione dell'accorpamento operato dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della salute e a quello della solidarietà sociale. Per quanto riguarda i criteri e le tempistiche si rimanda a quanto già esposto per gli Uffici del territorio.

Sede 12 marzo 2009

firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo PIANESE